AIPG

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

CORSO DI FORMAZIONE

IN

PSICOLOGIA, PSICOPATOLOGIA E PSICODIAGNOSTICA FORENSE

TEORIA E TECNICA DELLA PERIZIA EDELLA CONSULENZA TECNICA
IN AMBITO CIVILE E PENALE, ADULTI E MINORILE

ANNO 2001

LA TESTIMONIANZA DEL MINORE NEI CASI DI ABUSO SESSUALE: TUTELA O VITTIMIZZAZIONE. UNA RIVISITAZIONE CRITICA DELLE VARIE METODOLOGIE.

Duilio Antonella
Magliulo Fabrizia
Perotti Elisabetta

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni il crescente aumento dell'attenzione rivolta all'infanzia e alla sua tutela ha esteso il dibattito sulla prevenzione ma ha anche contribuito all'aumento del fenomeno delle false denuncie. Ci si è resi conto che non è raro scoprire casi di denuncie che, ad un approfondito esame del bambino, della vita di relazione della coppia e della famiglia, si rivelano infondate.
Risulta evidente il ruolo di primo piano che può rivestire il minore abusato soprattutto quando rappresenta l'unico testimone dell'accusa; le sue dichiarazioni risultano il perno su cui si sviluppa tutto il processo e la sua attendibilità rappresenta il terreno su cui avvengono gli scontri maggiori.

Nel processo penale, l'esperto nominato dal giudice si chiama **perito**, mentre nel processo civile si chiama **consulente tecnico d'ufficio** (C.T.U.). In entrambi i tipi di processo, gli esperti nominati dalle parti si chiamano **consulenti tecnici di parte** (C.T.P.); inoltre, nel processo civile i C.T.P. possono intervenire solo quando il giudice dispone una perizia, in quello penale, il consulente tecnico non è "vincolato" dalla preventiva ammissione di una perizia (Art. 233 c.p.p.).
Questa distinzione terminologica sembra essere necessaria se si considera che, il minore può essere presente, come testimone, sia all'interno del processo civile sia, come spesso accade in casi di presunti abusi, in quello penale. L'attività peritale è ammessa (Art.220/1 c.p.p.) e disposta al fine di fornire al Giudice cognizioni e chiarimenti tecnici che siano necessari ai fini della decisione, e dei quali questi, a causa della specificità delle questioni trattate, sia sprovvisto. Il perito o C.T.U., dopo la nomina, presta giuramento rivestendo anch'egli una posizione di imparzialità.

Nella valutazione del minore vengono prese in considerazione una serie di variabili, quali quelle comportamentali, cognitive e psicologiche per cercare di stabilire con una certa sicurezza se sussistono i presupposti per cui la verità viene negata o falsificata.
L'operatore (consulente di parte o di ufficio), pur nel rispetto dei quesiti posti dal giudice, non deve stabilire se il "fatto" raccontato sia o meno accaduto, quanto invece l'idoneità del minore a testimoniare e il grado di attendibilità e credibilità della sua testimonianza. Da un punto di vista professionale una delle maggiori difficoltà che si incontrano lavorando come consulenti è la mancanza di un preciso quadro di riferimento metodologico relativo alle modalità di conduzione della valutazione e soprattutto rispetto ai criteri di elaborazione e di verifica delle informazioni raccolte. Questa lacuna è stata affrontata con l'introduzione di un codice deontologico specifico che traccia delle linee precise e chiare circa i limiti e le competenze dello psicologo forense (Codice Deontologico dello Psicologo Forense).

Una consulenza tecnica valida deve essere eseguita facendo ricorso a due differenti livelli di assunzione di informazioni: il colloquio e la somministrazione di test. Naturalmente l'integrazione e il confronto dei dati ricavati da entrambe le fonti ci permetterà di avere un quadro maggiormente chiaro e corretto della situazione, soprattutto nei casi di abuso sessuale o presunto tale.
Sono importanti i fattori che incidono sulla credibilità intesa come elemento cruciale nel legame tra accuratezza del ricordo e suo uso in campo giuridico. In primo luogo vanno considerati due fattori che sembrano avere molta influenza: la fiducia del testimone nel suo ricordo e le convinzioni dell'ascoltatore (Mazzoni, 1995).

Alla luce di tali considerazioni risulta evidente come, da un punto di vista giuridico, l'ascolto di soggetti in età evolutiva debba essere condotto con estrema serenità partendo sempre dal presupposto che per l'evento accaduto potrebbero esserci spiegazioni diverse; questo ci permetterà un momentaneo

distacco dal pensiero orizzontale e verticale (convenzionale) permettendoci di vedere le cose da un altro punto di vista utilizzando il cosiddetto “pensiero laterale”.
E’ importante, inoltre, ricordare che ogni testimonianza deve essere letta in un quadro più ampio, come una fonte per la ricostruzione storica dei fatti, ma non come unico elemento sul quale basare le indagini e in seguito l'esito del processo. E’ necessario, quindi, che la testimonianza, attraverso riscontri o accertamenti, possa essere confermata da altri elementi o che sia essa a confermare altre prove e a non costituire di per se l'elemento fondante del giudizio.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ABUSI

Il Consiglio d’Europa nel 1978 si è così espresso nel definire il “**child abuse and neglect**” :
“*gli abusi sono gli atti e le carenze che turbano gravemente il bambino, attentando alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono le trascuratezze e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino”*.
Partendo da tale definizione è possibile classificare gli abusi in:

- MALTRATTAMENTO FISICO: aggressioni, percosse, morsi spintoni ecc con conseguenze fisiche, fratture, bruciature, morte.
- MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO: aggressioni e violenze verbali, attiva pressione psicologica, situazioni di separazione conflittuale in cui i figli sono strumentalizzati nel contrasto con evidenti effetti sull’equilibrio emotivo.
- PATOLOGIA DELLA FORNITURA DI CURE: *trascuratezza o incuria* (omissioni o carenza nel provvedere risposte ai bisogni. Fisici e o psichici: abbigliamento inadeguato alle condizioni atmosferiche, trascuratezza igienico sanitaria o alimentare, isolamento affettivo e/o sociale, inadempienza scolastica, denutrizione ecc.) *disuria* (cure fornite in modo distorto e inadeguato rispetto al momento evolutivo del bambino) *ipercuria (*eccesso di cure e sindrome di Munchausen per procure, medical shopping, help seekers, chemical abuse, sindrome da indennizzo per procura)
- ABUSO SESSUALE: il minore è coinvolto, da parte di familiari e non, in pratiche sessuali manifeste o mascherate che presuppongono violenza o ai quali egli/ella non può acconsentire con totale consapevolezza in quanto non maturo, dipendente e quindi incapace di un libero e cosciente consenso (Montecchi, 1994; De Leo, Petruccelli, 1999); oppure è coinvolto in attività tali da violare tabù vigenti nella società circa i ruoli parentali. Tra le diverse forme di abuso sessuale distinguiamo: pedofilia, incesto, atti di libidine, violenza carnale.

ATTENDIBILITA' TRA COMPETENZA E CREDIBILITA'

I due criteri fondanti l'attendibilità del teste fanno leva sui concetti di "competenza", vale a dire sulle capacità cognitive, emotive e sociali del bambino e sulla "credibilità", vale a dire sulla veridicità o falsità delle dichiarazioni stesse.

COMPETENZA: Valutare la competenza significa analizzare se il minore è in grado di differenziare i suoi pensieri e sentimenti dai dati reali e se è in grado di cogliere il significato della sua posizione di testimone. E' opportuno a tale scopo appurare l'influenza delle valenze affettivo-emotive sulle funzioni della memoria e sulle capacità di giudizio morale specie in relazione alle sue concezioni di verità e bugia (l'articolo 196 c.p.p. prevede che "*qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge*").

CREDIBILITÀ: Per quel che attiene, invece, all'esame della veridicità o falsità delle dichiarazioni del minore va precisato che i tipici requisiti dell'attendibilità di un teste rappresentati dalla chiarezza, celerità, sicurezza e coerenza del resoconto fornito, si rilevano assai di rado nel caso delle deposizioni rilasciate dai bambini. L'orientamento attuale è quello di considerare credibile il racconto di un minore caratterizzato da una modalità di esposizione spontanea e coerente dei fatti intendendo quest'ultima qualità come corrispondenza delle dichiarazioni rese in tempi diversi. Inoltre va rilevato il tipo di elaborazione personale che il soggetto è andato maturando dell'accaduto in modo tale da porsi nella giusta maniera durante la raccolta della sua deposizione. Andranno comunque anche esaminate: la qualità delle relazioni intercorrenti nel nucleo famigliare, il valore attribuito da tutti i componenti della famiglia alla testimonianza della vittima e le possibili influenze positive e negative dei genitori durante la sua deposizione.

COMPETENZA E CREDIBILITÀ, LE INTERCONNESSIONI: Il perito si trova di fatto ad affrontare contemporaneamente la valutazione della competenza e della credibilità nel senso che viene chiamato come esperto proprio in relazione a fatti e a circostanze sulle quali sussistono dei dubbi. Egli, quindi, difficilmente riesce ad effettuare una valutazione della competenza "indipendente", se non altro, per la ragione che la stessa conoscenza di fatti o eventi riferiti dal bambino, magari in altra sede, gli sono stati comunicati. Spesso, allora, egli si trova nella ineludibile situazione di valutare, senza volerlo, la competenza di un bambino utilizzando elementi che attengono alla sua credibilità. Con molta frequenza si afferma che un bambino (il quale per esempio, ha subito abuso sessuale) sia definito incapace di distinguere la realtà dalla fantasia in relazione a come racconta gli eventi stessi. Da questa affermazione (che riguarda il livello di "credibilità") il perito deduce erroneamente che il bambino non sia competente. Non sempre accade questo, perché spesso il perito si pone nella prospettiva di documentare da quali elementi, indipendenti gli uni dagli altri, abbia dedotto i criteri di "competenza" e quelli di "credibilità". Spesso, però, sorge il legittimo dubbio che egli raggiunga una conclusione deducendola implicitamente dal racconto di fatti e di episodi su cui non sempre il bambino può essere chiaro e circostanziato; proprio quei fatti su cui, viceversa, dovrebbe applicarsi il giudizio di "credibilità". Sul piano metodologico avviene così che la credibilità o meno dei fatti finisca per costituirsi come elemento trainante su cui si basa il giudizio di competenza. Il presupposto sul quale fondare la credibilità diviene così esso stesso un

effetto, in base ad un ragionamento del tipo: "il bambino non è competente poiché racconta fatti non credibili". Questo errore di metodo, che finora ha certamente prodotto una più accentuata tendenza a negare l'attendibilità del bambino come fonte di testimonianza, è ovviamente possibile anche allorquando il contenuto si inverta dando luogo ad una conclusione del tipo "il bambino è competente poiché racconta fatti credibili". Un testimone si può ritenere competente e credibile, oppure competente e non credibile. Non si dà la condizione nella quale possa sussistere "non competenza e credibilità" poiché tra i due criteri sussiste una connessione logica e temporale che riduce automaticamente il testimone non competente in un testimone non credibile.

VARIABILI CHE INTERVENGONO NELLA DETERMINAZIONE DELL' ATTENDIBILITA' DEL MINORE

ETA': certamente l'età non può essere considerata una variabile discriminante rispetto all'attendibilità, ma per determinare la competenza si deve far riferimento a dei criteri evolutivi e di sviluppo non sempre facilmente definibili. Va distinta la situazione in cui si sottopone a valutazione un preadolescente o adolescente da un bambino (convenzionalmente si fa riferimento alla fascia di età fino ai sette anni).

ETÀ INFANTILE: Se è pur vero che un bambino in età infantile non si lascia condizionare dalla vergogna e può raccontare episodi anche scabrosi con discreta disinvoltura, d'altro canto è importante ricordare che in età prescolare l'organizzazione egocentrica delle strutture cognitive rende il bambino incapace di distinguere tra reale e immaginario, tra mondo interno ed esterno. A tal proposito è interessante riflette su come la corte di cassazione (sez. III penale, sentenza 20 aprile-25 maggio 2001) si esprime in merito all'attendibilità della testimonianza di una minore di soli 2 anni e mezzo, basandosi su una "*massima di esperienza*[1]": *è fisiologico in tenera età il ricorso a bugie ed a narrazioni fantasiose miste a verità ma ciò non toglie credibilità all'asserto purché le rielaborazioni fantasiose si verifichino non all'inizio della collaborazione con l'autorità giudiziaria ma in un momento successivo, infatti più ci si allontana temporalmente dal momento dei fatti, più la narrazione degli stessi può essere sfocata e influenzata da eventi successivi. Inoltre per un bambino in tenerissima età è impossibile mentire in ordine ad episodi sessuali poiché di tale materia egli non ha alcuna conoscenza; è tuttavia opportuno escludere attraverso altre acquisizioni probatorie la presenza di condizionamenti familiari.*

ETÀ SCOLARE: Dall'inizio dell'età scolare fino alla preadolescenza sviluppa il pensiero operatorio piagetiano che si caratterizza per la capacità di agire attivamente sui processi mentali finalizzandoli a scopi precisi. Il pericolo di distorsione dei messaggi, di costruzione di una menzogna consapevole è alto, perché, se pur terminata la confabulazione i processi astrattivi per l'interpretazione della realtà sono caratterizzati ancora da arbitrarietà e da un uso strumentale ed egoistico delle accresciute capacità mentali. Inoltre va tenuto presente che lo sviluppo morale si realizza molto più lentamente.

[1] Criteri di valutazione che hanno carattere probabilistico, si riferiscono all'id quod plerumque accidit e sono reperite dal giudice richiamandosi al bagaglio della comune esperienza e delle proprie osservazioni. Le massime di esperienza sovrintendono alla valutazione delle prove e governano il meccanismo di inferenza logica per cui da una premessa si trae una certa conclusione.

ADOLESCENZA: L'acquisizione del discernimento, cioè della capacità di capire ciò che è utile per lui e di decidere autonomamente senza essere influenzato dalla volontà d'altri, è considerata intorno ai 14 anni. In questa fase evolutiva, tuttavia la testimonianza va valutata tenendo conto della presenza delle pulsioni sessuali, di possibili atteggiamenti di tipo proiettivo o di difese estreme in senso regressivo fantastico, oltre che dello specifico stato di sviluppo psicoaffettivo del soggetto, pertanto è opportuno riflettere su quale potrebbe essere la funzione della rivelazione dell'abuso nel contesto familiare in cui l'adolescente vive.

PERSONALITA' E DINAMICHE FAMILIARI: La valutazione della testimonianza dipende sia dalla valutazione di quanto il teste racconta, ma anche e soprattutto dalla valutazione sulla personalità del minore, della presenza/assenza di disturbi psicologici o psichiatrici, con riferimento al contesto familiare. Tal genere di psicodiagnosi, infatti, essendo funzionale ad un progetto educativo e/o terapeutico, appare maggiormente rispettosa della personalità del minore, in confronto ad un accertamento di stampo penalistico sulla sua attendibilità. Va inoltre considerato il ruolo che il bambino ha avuto nell'evento di cui ci si sta occupando, se cioè egli ne è stato autore, vittima o semplice testimone.

MEMORIA E SVILUPPO COGNITIVO: la capacità di ricordare un evento e verbalizzarlo dipende dal grado di competenza linguistica acquisita al momento dell'accaduto. La fascia di età tra i 20 e 24 mesi sembra essere l'età media in cui si acquisisce la capacità di descrivere gli eventi presenti o recente accaduti. Attraverso il linguaggio dall'età di 3 anni, i bambini sono in grado di comunicare sia esperienze ascoltate che sperimentate (Spada, 2001). Molto prima dello sviluppo del linguaggio, tuttavia esiste una memoria di tipo "comportamentale" relativamente alla memoria di eventi traumatici. La letteratura clinica suggerisce la probabile presenza di elementi di fantasia rispetto alla risoluzione dell'evento traumatico (vedi Pynoos, Steinberg e Aronson, 1997 citati in Spada, 2001). In generale il sistematizzare gli eventi passati nel contesto della storia di vita permette di integrare le esperienze passate in un quadro coerente circa il funzionamento del mondo e di se stessi. Infatti la memoria di un evento è sempre frutto di un processo dinamico che comprende diversi fasi quali: la codifica, immagazzinamento e recupero; tali fasi sono influenzate da inferenze, congetture, distorsioni percettive, coinvolgimento emotivo e conoscenze pregresse. L'induzione allo stravolgimento del ricordo può provenire dall'esterno (suggerimento implicito da parte di altri, eventi concomitanti che suggeriscono erronee conclusioni di causa ed effetto) o dall'interno (soggetti suggestionabili possono fare propri racconti di altri). Un'altra distorsione mestica si può realizzare a livello temporale: in condizioni di tensione e di forte coinvolgimento emotivo, passato presente e futuro si confondono proprio perché la corretta percezione temporale passa in secondo piano rispetto agli aspetti spaziali, ovvero verso gli elementi che sono più utili per la difesa e la fuga. E' importante analizzare se il minore è in grado di differenziare i suoi pensieri e i suoi sentimenti dalla realtà, se è in grado di comprendere il significato del suo ruolo di testimone, così come è necessario accertare l'influenza di bisogni e di fattori emotivo - affettivi sulle funzioni della memoria e sulle capacità di giudizio morale soprattutto in relazione alla sua rappresentazione di verità e di menzogna.

Chi conduce l'esame deve poter sapere, in partenza, quante e quali informazioni ci si può aspettare da un dato bambino. Per arrivare a questo risultato, prima di procedere all'esame vero e proprio, si chiede al bambino di descrivere eventi del passato (ad es. una gita, un compleanno ecc.). Il ricordo che il bambino avrà degli eventi sarà utile all'esperto per farsi un'idea della qualità e quantità di

capacità mnestica e rievocativa generale del bambino ed è su questo che "misurerà" i dati che otterrà con l'esame vero e proprio.

LA METODOLOGIA DELL'INTERROGATORIO : ALCUNE TECNICHE

Oltre alle capacità professionali dell'esperto assume enorme importanza la modalità con la quale il testimone viene sentito; la modalità di esame è determinante quando il testimone è un bambino. I bambini piccoli non hanno ancora appreso lo schema convenzionale che presiede alla rievocazione di eventi passati e, quindi, tutto dipende dalle domande con cui gli adulti guidano i loro ricordi. In generale, ottenere da un bambino informazioni attendibili è molto difficile. Diventa difficilissimo quando i dati raccolti devono essere utilizzati nel contesto legale. Per ridurre al minimo le possibilità di errore, gli esperti raccomandano di adottare una procedura che consenta di minimizzare le possibilità di inquinamento e di accrescere quelle di un corretto ricordo.

RICORDO LIBERO - RICORDO GUIDATO: Se pure la maggior parte delle ricerche psicologiche concordano con il fatto che il racconto libero e spontaneo sia il più attendibile, il limite risiede nella scarsa quantità di informazioni rivelate spontaneamente. Anche perché diversamente da quel che avviene nella testimonianza dell'adulto, le informazioni date vertono più sulle azioni che sulle persone coinvolte. Il problema che pone la testimonianza dei bambini piccoli non dipende tanto dalla loro capacità di raccontare, quanto dalla possibilità di individuare i fraintendimenti che possono essere alla base delle loro affermazioni e che solo la specifica competenza dell'esperto può far emergere. Le domande guidate, se di carattere generale (ti ricordi che aspetto aveva l'uomo) tendono ad incrementare la quantità di informazioni senza aumentare il rischio di errori. Se le domande sono specifiche (di che colore erano gli occhi?, età, altezza ecc.) la probabilità di risposte errate aumenta perché il bambino tende a dare comunque una risposta per soddisfare le richieste dell'intervistatore. Per far fronte a queste difficoltà un gruppo di professionisti ha elaborato un *Memorandum of Good Practice* che contiene le linee direttive perché il racconto di un minore possa essere utilizzato nel contesto giudiziario. Questo documento, basato sul consenso degli esperti e sui dati della ricerca, da indicazioni sulle modalità che devono essere seguite nell'interrogare un minore, sulla strutturazione dell'interrogatorio, sulle condizioni necessarie perché un tribunale possa accettare l'ammissione di una videoregistrazione, sulle norme legali che devono essere rispettate perché possa valere come prova.

Nel raccogliere le informazioni che il minore è in grado di dare, questo documento raccomanda di seguire il seguente schema distinto in quattro fasi:

1. Fare in modo che il bambino si senta sicuro e rilassato;
2. Fare in modo che il bambino rievochi liberamente evitando domande forzanti o suggestive;
3. Proporre eventuali domande di approfondimento di quanto narrato;
4. Chiudere l'interrogatorio controllando con il bambino di aver compreso bene le parti essenziali del discorso.

Una procedura rappresentativa del metodo che gli psicologi giuridici considerano idoneo a raggiungere buoni risultati, e seguita dalla maggior parte degli esperti, è la cosiddetta *Step-Wise-Interview*, elaborata da un esperto in testimonianza infantile in collaborazione con psicologi, polizia e pubblici ministeri. Questa procedura combina la conoscenza più aggiornata in tema di psicologia evolutiva con le tecniche di memoria che possono aiutare il minore a ricordare e riferire gli eventi collegati ad un episodio di abuso sessuale. Il suo scopo è quello di:

1. Ridurre al minimo le audizioni;
2. Ridurre al minimo il trauma dell'investigazione per il bambino;
3. Minimizzare il rischio di contaminazione che l'interrogatorio può avere sulla memoria che il bambino ha dell'evento;
4. Massimizzare la quantità di corrette informazioni ottenibili dal bambino;
5. Garantire e poter dimostrare l'integrità e la correttezza del processo investigativo.

COLLOQUIO SEQUENZIALE

Questa tecnica comprende 4 fasi:

I FASE	Familiarizzazione: stabilire un rapporto amichevole e creare una atmosfera serena e rilassata
II FASE	Racconto libero degli episodi
III FASE	Racconto guidato da domande aperte, generiche e non tendenziose
IV FASE	Riassunto e rassicurazione

Tabella di Anne Mass (2000) in “La testimonianza del minore: resoconto e ricognizione”.

Alcuni autori suggeriscono di inserire tra la I e II fase una prova di interrogazione riguardante un evento realmente accaduto nella vita del bambino che non ha alcun legame con l’evento indagato, per saggiare le capacità cognitive e linguistiche del bambino e per trovare un linguaggio comune da utilizzare nelle fasi successive. Si può aggiungere alla fine del colloquio anche una prova di suggestionabilità interrogativa per stimare il grado in cui il bambino è suscettibile ad informazioni tendenziose o fuorvianti.

INTERVISTA COGNITIVA

È un metodo elaborato e validato sperimentalmente da Geiselman e coll. e utilizzato da tutti i distretti di Polizia in alcuni stati Americani. Essa si avvale dell’uso di mnemotecniche , finalizzate a favorire il

recupero o rievocazione degli episodi da parte del bambino. Si fonda su alcuni presupposti teorici di psicologia della memoria:

- La traccia di memoria è composta da parecchi "cue", elementi. Più sono gli indizi che concorrono al recupero dell'informazione maggiore è la possibilità di recupero dell'informazione stessa (Flexer e Tulving 1978);
- Se l'informazione risulta inaccessibile attraverso un particolare indizio essa può essere attivata attraverso un cue differente;
- Informazioni memorizzate in precedenza diventano più accessibili più il contesto e il vissuto al momento della rievocazione assomiglia a quello iniziale. Per questo motivo viene adottata una strategia di ricostruzione del contesto facendo in modo che il testimone si mette mentalmente nella situazione iniziale.

L'intervista si distingue in varie fasi:

Fase preliminare di familiarizzazione: essa serve a creare un'atmosfera rilassata, a stabilire un rapporto amichevole col il bambino e ha l'obiettivo la spiegazione di che cosa si voglia dal piccolo testimone, informazione dei suoi diritti e la sua rassicurazione: *"Sai perché oggi sei qui?…. Chi ti ha portato qui oggi?….chi è?…Lui/lei che cosa ti ha detto?…"*

Fase del racconto libero: Gli si chiede di raccontare liberamente ciò che ricorda e si interviene solo per incoraggiare il bambino a continuare il racconto: "*Vorrei che tu mi raccontassi cosa ricordi…se ci sono domande cui non vuoi rispondere puoi dirlo senza preoccuparti nè tirare a indovinare perché è importante dire solo ciò che effettivamente ricordi essere accaduto: nessuno può ricordare tutto. Se non capisci cosa ti chiedo dimmelo e te lo dirò con nuove parole. Posso farti la stessa domanda più di una volta perché posso essermene dimenticato. Non devi per questo cambiare la tua risposta ma dirmi quello che ti ricordi nel modo migliore che puoi".*

Fase di riattualizzazione del contesto: Si cerca di far rivivere mentalmente, durante l'intervista, il contesto ambientale e lo stato d'animo personale simile a quella presente durante il presunto evento traumatico chiedendogli di visualizzare il contesto prima di descrivere l'episodio:

I mnemotecnica: "Cerca di rivedere la scena come se ci fosse ora….come si presentava il luogo? C'era qualche odore particolare? ….era chiaro o scuro? Immagina anche le persone che c'erano….che cosa c'era ancora? Che oggetti c'erano?…come ti sentivi quando eri lì ?"

II mnemotecnica: "Ora voglio che tu inizi dal principio e mi dica cosa accadde, dall'inizio alla fine. Dimmi tutto quel che ricordi, anche cose piccole che non pensi siano importanti. Spesso la gente toglie dai suoi racconti piccole cose perché pensa che non siano importanti. Dimmi tutto quel che accadde".

Fase di interrogatorio: l'intervistatore dovrebbe cercare di approfondire e chiarire elementi non menzionati dal bambino nel suo racconto libero, chiedendogli di riferire gli eventi variandone l'ordine di esposizione, aggiungendo una serie di domande del tipo: *"ti ha ricordato qualcuno che tu conosci?.. perché? la voce ti ha ricordato quella di qualcun altro, come era il timbro di voce?…Hai udito qualcosa? …cosa hai pensato quando hai udito ciò?*

III mnemotecnica: "potresti raccontarmi di nuovo partendo dalla fine e arrivando all'inizio o partendo da ciò che ti ha particolarmente colpito"

IV mnemotecnica: rievocando gli eventi mettendosi nei panni di un altro testimone: "*fa finta ora di essere (un'altra persona presente al fatto) e dimmi cosa questa persona vide*" .

Ostacoli e limiti dell'intervista cognitiva

- Bambini molto piccoli trovano difficile comprendere le richieste delle menmotecniche di ricordare gli episodi cambiando l'ordine o la prospettiva. Alcuni autori (Saywitz e Geiselman, 1992) sembrano individuare negli 8 anni di età il limite inferiore sotto il quale l'uso dell'intervista non da risultati soddisfacenti. Altrimenti è preferibile usare alcune delle tecniche dell'intervista cognitiva, come una parte di un'intervista inquirente e più completa.

- Altro interrogativo che necessita chiarimenti è cercare di determinare se l'efficacia dell'intervista dipenda più dal fatto che sono state utilizzate menmotecniche per cercare di favorire la rievocazione del bambino, oppure se sia la sensibilizzazione dell'intervistatore riguardo le modalità di interazione con il bambino(tranquillizzarlo, riconoscergli certi diritti, porre attenzione al suo linguaggio ecc) il fattore che conferisce più valore allo strumento.

- Rischio di domande guidate e di fare spazio alla costruzione fantastica.

STATEMENT VALIDITY ANALYSIS

La SVA è uno sviluppo della Statement Reality Analysis[2], quest'ultima è una tecnica ideata negli anni '50 in Germania per rispondere alla necessità di un metodo di valutazione che permettesse di giudicare la validità delle accuse di abuso sessuale rilasciate da minori. Tale tecnica, cosi come quelle che ne sono derivate, si basa sull'ipotesi di Undeutsch: è ragionevole aspettarsi che i resoconti di eventi realmente esperiti si differenzino in certe caratteristiche sia quantitative che qualitative dai resoconti parzialmente o totalmente inventati. Per effettuare tale distinzione, sono stati ideati dei *criteri di realtà* che riguardano la storia, lo sviluppo delle dichiarazioni, il modo di raccontare il contenuto della dichiarazione e la coerenza dei fatti riportati.

Lo scopo del colloquio è quello di raccogliere il maggior numero di informazioni dettagliate e circostanziate, la raccolta può portare a dati più attendibili se prima del colloquio il conduttore acquisisce tutti i dati relativi al caso (responsi medici, relazioni di altri professionisti, valutazioni inerenti lo sviluppo cognitivo e sociale del bambino e la sua storia familiare). Da tutta questa serie di elementi il conduttore deve poter sviluppare una serie di ipotesi alternative che saranno validate o disattese durante i colloqui.

Il colloquio secondo la "Statement Validity Analysis" (Yuille et al., 1993) prevede di base una esposizione libera dei fatti inerenti sia circostanze neutre che il fatto oggetto di indagine in modo da valutare le capacità comunicative e linguistiche del bambino e favorire un clima disteso e di fiducia. La rievocazione libera offre dati più corretti ma meno precisi e numerosi di quelli che si raccolgono con le domande dirette. Tali domande possono essere utilizzate in una seconda fase se il materiale precedentemente raccolto richiede chiarimenti o specificazioni e tali domande non devono toccare argomenti che non siano già stati trattati dal bambino nel suo racconto (ad esempio non far riferimento alla presenza di persone che il bambino non ha mai nominato e di cui il conduttore ha avuto notizia da altre fonti).

Nella fase conclusiva si riassumono al bambino i punti salienti del racconto per dargli la possibilità di correggere eventuali errori e lo si rassicura sull'importanza e utilità del suo racconto.

La SVA si propone di operare una valutazione della deposizione del testimone e non della generica credibilità attribuita allo stesso ed è pertanto costituita da tre componenti:

a) intervista strutturata: una serie di linee guida da seguire per massimizzare le informazioni e ridurre l'angoscia del minore durante l'intervista.

b) analisi del contenuto basata sui criteri (*Criteria-based Content Analysis*, *CBCA*): è un'analisi qualitativa del contenuto di una data dichiarazione che valuta i contenuti e le caratteristiche delle dichiarazioni ottenute tramite l'intervista, utilizzando un set di criteri prestabiliti:

CATEGORIA 1: "CARATTERISTICHE GENERALI"

1. Struttura logica: coerenza e consistenza del racconto;
2. Produzione non strutturata: assenza di una schema rigido di esposizione;
3. Quantità di dettagli: elementi descrittivi inerenti luoghi, persone, oggetti, azioni e tempi;

CATEGORIA 2: "CONTENUTI SPECIFICI"

[1] Raskin D.C., Esplin P. W., Statement validity assessment: Interviewing procedures and Content Analyssis of children's statement of sexual abuse, in *Behavioral Assessment*, vol. 13, n.3, pp.265-291.

4. Inserimento in un contesto: connessioni spazio-temporali con elementi di vita quotidiana;
5. Descrizioni di interazioni: concatenazione degli eventi (secondo lo schema Azione-Reazione-Azione);
6. Riproduzione di conversazioni: racconto di conversazioni o parti di esse riferite in forma di discorso diretto;
7. Complicazioni inaspettate durante l'evento critico: descrizione di avvenimenti che possono compromettere lo svolgersi degli eventi;

CATEGORIA 3 "PARTICOLARITÀ DI CONTENUTO"

8. Dettagli insoliti: dettagli che possono riferirsi solo alla situazione oggetto di esame in quanto molto specifici e insoliti;
9. Dettagli superflui: elementi che arricchiscono il racconto ma che non lo modificano nella sostanza
10. Dettagli fraintesi riportati accuratamente: dettagli che il bambino non comprende ma il cui significato è chiaro all'intervistatore;
11. Associazioni esterne collegate: racconti di eventi di natura sessuale collegati in qualche modo all'atto di abuso ma non relativi a quello in oggetto;
12. Descrizione dello stato mentale soggettivo: presenza di sentimenti emozioni e pensieri nel racconto;
13. Attribuzione di una stato mentale all'accusato: presenza di sentimenti emozioni e pensieri nel racconto riferiti all'accusato;

CATEGORIA 4: "CONTENUTI RELATIVI ALLA MOTIVAZIONE"

14. Correzioni spontanee: presenza di chiarimenti e di correzioni spontanee;
15. Ammissione di mancanza di memoria: consapevolezza di non essere in grado di riferire gli eventi in modo perfetto;
16. Emergere di dubbi sulla propria testimonianza: presenza di perplessità nel bambino rispetto alla credibilità del suo racconto;
17. Auto-deprecazione: considerazioni del bambino rispetto a suoi comportamenti sbagliati o inappropriati relativamente al fatto;
18. Perdonare l'accusato: presenza di affermazioni tendenti a giustificare o spiegare il comportamento dell'accusato;

CATEGORIA 5: "ELEMENTI SPECIFICI DELL'OFFESA"

19. Dettagli caratteristici dell'atto di abuso: presenza di elementi specifici confrontabili e inseribili nel quadro di riferimento teorico del comportamento di abuso.

Questa metodica si basa su una serie di assunti relativi al comportamento umano. Il primo è che ha più senso e validità valutare la veridicità di una data affermazione piuttosto che giudicare la persona da cui proviene. Una persona sincera può ricorrere alla menzogna così come una persona ritenuta bugiarda può dire la verità. Il secondo è che il ricordo di eventi effettivamente accaduti differisce, in termini di struttura, contenuto e qualità, dal falso ricordo di eventi mai accaduti. Le differenze qualitative sono state definite "criteri di realtà" (originalità, chiarezza, coerenza interna, ecc.) perché servono a controllare la realtà di una data affermazione in vista di una valutazione in termini di

sincerità/menzogna. La valutazione di ogni dichiarazione deve tener conto delle qualità cognitive e verbali del soggetto e della complessità dei fatti descritti. La qualità dei risultati dipende anche dalla qualità dell'esame che dovrebbe supporre una previa ricerca per ottenere più informazioni possibili sul caso. Occorre evidenziare che questo modello in materia di interviste ai bambini su abusi sessuali incontra molti pareri contrari da parte della dottrina. In particolare, è evidente che, ad esempio, un evento sessuale descritto da un bambino tenderà ad esplicitarsi attraverso narrativa semplice e carente di dettagli, marcata dalle limitazioni cognitive ed espressive proprie dell'età dello stesso. Soprattutto, se rispondente al vero, sarà strutturata secondo uno schema e degli elementi tipici dell'abuso che un intervistatore può facilmente riconoscere perché impossibile a sapersi se non vissuti dal bambino. E ancora, la narrazione di un incesto sarà caratterizzata da una progressione di particolari che nella finzione non è riproducibile.

c) **lista di controllo della validità**: integra i risultati ottenuti tramite l'analisi dei contenuti con altre informazioni derivate dall'intervista e da fonti esterne. La lista viene utilizzata per testare la plausibilità delle ipotesi generate nel corso dell'intervista e della CBCA, tramite una serie di item ai quali corrispondono delle domande: le risposte negative risultano coerenti con l'ipotesi adottata in seguito alla CBCA, al contrario quelle affermative pongono dubbi sull'ipotesi e possono far propendere per ipotesi alternative.

L'integrazione delle tre componenti nella SVA produce una completa valutazione della probabile validità delle dichiarazioni.
Nell'analizzare il contenuto vengono attribuiti i punteggi di 0 se il criterio è del tutto assente, 1 se è presente e 2 se è fortemente presente e inoltre viene considerata anche la pregnanza dei singoli elementi del racconto.
È necessario sottolineare che:

- le ripetizioni di una stesso elemento all'interno del racconto non aumentano la valutazione della presenza del criterio;
- ogni frase può soddisfare più di un criterio;
- vanno analizzati solo i contenuti connessi all'evento.

LA VALIDATION

Negli Stati Uniti è da tempo consolidato un particolare intervento di diagnosi psicologica, detta, *validation*, che si propone di accertare la credibilità della denuncia di abuso sessuale. Questa procedura consiste nella raccolta di informazioni circa il quadro di personalità, lo sviluppo emotivo, relazionale e cognitivo del bambino, per stabilire se è in grado o meno di riferire fatti ed esperienze vissute. Questo metodo considera ed analizza le caratteristiche della denuncia – rivelazione, comparandole con quanto già si conosce in genere sugli indicatori di abuso; rivela attraverso l'analisi del linguaggio usato, della sua completezza, della spontaneità e la presenza di dettagli incongruenti con le conoscenze sessuali compatibili con l'età, se il comportamento, le emozioni e i sentimenti siano congruenti con l'evento raccontato. Successivamente vengono esplorate le eventuali motivazioni che potrebbero indurre il bambino a mentire o a confondersi rispetto all'evento e al suo significato.

L*'obiettivo di questa procedura non riguarda l'accertamento della veridicità delle rivelazioni ma soprattutto l'accertamento della compatibilità tra lo sviluppo psico-cognitivo e il grado di attendibilità del minore*. Se tale metodo viene adeguatamente applicato costituisce una occasione di ascolto, premessa indispensabile alla valutazione dell'attendibilità e credibilità. L'esperienza che il bambino fa, di sentirsi ascoltato e compreso, gli facilita la presa di coscienza e consapevolezza rispetto all'evento raccontato.

Un aspetto criticabile di tale metodologia è la prassi secondo cui è proprio la combinazione dell'aumentato livello d'ansia nel minore, unita alla nascente consapevolezza della propria sofferenza, a costituire un primo indice di credibilità della denuncia di abuso; questo dimostra che l'affannosa ricerca del nesso tra vissuto doloroso e trauma costituisce una presunzione da parte dell'operatore (consulente/perito) sulla veridicità dei fatti riferiti. Va ricordato che il compito dell'operatore non è rispondere a quesiti di ordine fattuale, ma di ordine psicologico relativi ad un quadro di personalità del minore. È doveroso ricordare che in psicologia dell'età evolutiva è notoriamente dannoso per il bambino essere sottoposto ad un intervento che, induce forzatamente a far emergere vissuti dolorosi collegati ad un ipotetico trauma. I sostenitori della *validation*, al contrario, evidenziano che ogni intervento del genere può diventare per il soggetto un importante momento di elaborazione mentale attraverso l'esperienza di essere ascoltati e compresi. In Italia questa procedura è utilizzata dagli esperti del CBM (Centro Bambino Maltrattato).

UTILIZZAZIONE DI BAMBOLE PROVVISTE DI DETTAGLI ANATOMICI

Un'altra procedura utilizzata per rendere meno traumatico il coinvolgimento del minore in ambito giudiziario è quella di prevedere nel corso della sua audizione l'impiego delle bambole provviste di dettagli anatomici. Ad esse è stata attribuita la capacità di porre i bambini a proprio agio offrendo loro la possibilità di "agire l'evento abuso" piuttosto che raccontarlo e quindi permettendo di superare eventuali problemi di linguaggio e di imbarazzo. Intorno all'utilizzo di queste bambole è sorto un ampio dibattito sia circa la loro potenzialità suggestiva che in relazione alle caratteristiche propriamente metodologiche. Per il primo aspetto i risultati di alcune ricerche consentono di affermare chi i bambini non sono indotti a riportare nessun falso contenuto per via delle bambole anatomiche, ma comunque il loro impiego non dimostra di facilitare la produzione di un ricordo accurato. D'altra parte la modalità applicativa di queste bambole non risulta ancora standardizzata così come è assente un sistema uniforme di codifica dei risultati ottenuti. La differente completezza dei dettagli e quindi le diverse fattezze delle bambole condizionano il tipo di gioco che il bambino esprime. Inoltre l'ipotesi secondo cui il gioco sessualizzato sia da considerare come un vero e proprio indicatore dell'abuso non sembra essere confermato dai dati di ricerca. A questo proposito alcuni studi effettuati con gruppi di controllo dimostrano come anche i bambini che non hanno avuto esperienze sessuali traumatiche esternino attraverso il gioco dei comportamenti sessuali come, la manipolazione dei genitali,o lo svestire e il rivestire le bambole stesse. Gli esperti delle problematiche infantili e adolescenziali si dichiarano contrari all'ammissibilità di prove basate su interviste durante le quali vengono utilizzate le bambole anatomicamente corrette. Si sostiene che se le bambole (e analogamente altro materiale di gioco per es.il disegno) non sono abituali per i soggetti, non rappresentano strumenti idonei a consentire la comunicazione di contenuti sessuali intesi sia come fantasie che come eventi realmente sperimentati direttamente o indirettamente. Dunque, l'utilizzazione delle bambole corrette con dettagli anatomici rimane controversa anche se alcuni autori la ritengono utile almeno per la valutazione della conoscenza sessuale dei bambini.

ERRORI CHE POSSONO COMPROMETTERE L'ATTENDIBILITA' DEL COLLOQUIO

Per raccogliere più informazioni possibili chi interroga è portato, anche inconsciamente, ad utilizzare "sistemi persuasivi" come la tipologia di domande, ad esempio le cosiddette *"domande guidate*" o quelle che trasferiscono nella mente del bambino l'impressione che la circostanza sia data per scontata, un certo tono di voce o il contatto fisico. Nelle fasi iniziali del colloquio è necessario assecondare un libero e spontaneo racconto, bisogna lasciare al bambino la completa libertà di espressione limitandosi a poche interruzioni e lasciando le domande specifiche per un secondo momento. Le domande che inevitabilmente devono essere fatte, sono finalizzate alla raccolta di informazioni e devono essere percepite come necessarie per la ricostruzione logico-temporale degli avvenimenti e non come espediente per soddisfare la propria curiosità o per estorcere a tutti i costi delle informazioni.

A questo proposito si pronuncia la Cassazione in una sentenza del 18 ottobre 1956 sostenendo che "*devono ritenersi suggestive, e pertanto vietate, le domande in cui si dà per esistente, esplicitamente o come presupposto logico, una circostanza che non è stata riferita dall'interrogato*". Il legislatore italiano per regolare questa complessa materia ha posto il divieto (art. 499 c.p.p. comma 2) nell'esame del testimone "*di fare domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte*". Ma la formulazione di questa norma è molto generica e nella prassi rende difficilmente controllabile l'adempimento; mancano infatti indicazioni precise che possano aiutare chi interroga a conoscere le caratteristiche strutturali e di contenuto che rendono una domanda suggestiva e il suo effetto vincolante la risposta. Comunque la genericità della norma si giustifica con la fondata convinzione che le capacità e la preparazione di chi interroga dovrebbero essere appropriate ad escludere il rischio della enunciazione di domande suggestive e l'eventualità dell'acquisizione di risposte viziate.

In una ricerca condotta in Australia (Pettit, Fegan e Howie, 1990) due attori si presentavano come rangers a un gruppo di bambini di età prescolare chiedendo il loro aiuto per trovare un nido a delle uovo rinvenute nel parco, durante questa presentazione uno dei due ranger urtava una torta appoggiata ad un ripiano facendola cadere e dopo due settimane i bambini furono interrogati in merito all'episodio. Gli intervistatori furono divisi in tre gruppi: un gruppo venne informato esattamente su quanto accaduto, ad un altro vennero fornite informazioni errate e all'ultimo gruppo non venne data alcuna informazione. A tutti gli intervistatori fu richiesto di interrogare i bambini su ciò che era accaduto con i rangers con la raccomandazione di non utilizzare domande suggestive.

I risultati della ricerca furono che il 30% delle domande fatte da tutti e tre i gruppi furono classificate come guidanti e metà di queste come guidanti e fuorvianti cioè suggestive di particolari errati. In particolare risultò che il secondo gruppo, a cui erano state date informazioni errate, rivolse un numero di domande guidanti e fuorvianti ben 4 o 5 volte maggiori rispetto agli altri gruppi. Complessivamente i bambini furono d'accordo con il 41% delle domande fuorvianti e in particolare i bambini intervistati dal secondo gruppo fornirono un numero maggiore di informazioni non vere.

Questa ricerca dimostra che le convinzioni dell'intervistatore sui fatti influiscono sulla sua capacità di formulare domande neutre e quindi induce il bambino ad affermazioni che si rivelano inesatte.

Altri fattori che incidono negativamente nella conduzione del colloquio con il minore sono:

- La presenza di domande ripetute più volte all'interno dello stesso colloquio: in questo modo si induce il bambino a cambiare la risposta che ha dato precedentemente rendendo difficile una valutazione dell'attendibilità del minore.
- Colloqui ripetuti da intervistatori diversi: sembra che persone diverse basino le loro convinzione sulle informazioni ricevute dai precedenti intervistatori elaborandole soggettivamente e inducendo, il bambino, con domande forvianti, a confermare le sue stesse convinzioni.
- L'utilizzo dei rinforzi positivi e/o negativi verbali e non verbali, in risposte alle affermazioni fatte dal bambino. Lo stesso vale per la tendenza a trasmettere al bambino una qualunque connotazione positiva o negativa inerenti la persona o situazione oggetto d'indagine.
    - la durata prolungata del colloquio oltre la soglia di attenzione e concentrazione del minore;
    - l'utilizzo di un linguaggio non comprensibile ("questi **mezzi di locomozione** non funzionavano bene?");
    - le frasi che contengono una doppia negazione ("quindi con papà che **non c'è mai tu non** giochi ?", "**non è vero** che mamma ti aveva detto di **non andare**…");
    - mettere fretta ("guarda che **io voglio che tu mi rispondi** a quella domanda che ti ho fatto prima…"),
    - il riportare al bambino quanto altri hanno detto in merito all'evento (" mi è stato chiesto di conoscerti meglio perché il giudice e la mamma sono preoccupati che ci sia qualcosa che ti far star male **nel rapporto con il papà**….")
    - colpevolizzare il bambino per non aver riferito prima l'accaduto ("perché non lo hai raccontato subito?; "….non lo raccontavi a papà questo sogno, perché **altrimenti papà cosa faceva?"**);
    - il mostrare emozioni (pena, disgusto, imbarazzo ecc.) durante il racconto ("sono **molto dispiaciuta** per quello che ti è accaduto"),
    - fingere di credere a qualsiasi cosa il bambino racconta senza mettere in discussione eventuali contraddizioni
    - fare promesse in merito alla conclusione della vicenda ("ti prometto che alla fine rivedrai papà);
    - connotare le affermazioni con aggettivi positivi o negativi ("…quando **faceva le cose brutte si spogliava papà**?"; "…ti **faceva male** quando faceva questo?")
- contrattare con il bambino la sua collaborazione ("se mi racconti ancora qualche altra cosa **ti prometto di** comprarti….").

Per non incorrere in errori di valutazione il consulente o il perito devono avere una conoscenza approfondita e specifica dei fattori che incidono sull'attendibilità della testimonianza, i più rilevanti sono:

- l’accuratezza del ricordo;
- la natura dell’evento (se neutro o altamente emotivo);
- coinvolgimento emotivo;
- gli elementi della scena (persone, oggetti, luoghi, azioni);
- condizioni in cui avviene il recupero;
- tipo di rapporto esistente tra il bambino e il soggetto chiamato in causa;
- intervallo di tempo tra il momento in cui si svolto il fatto e il momento in cui viene esaminato il ricordo.

NORME CUI L’INTERVISTATORE DEVE ATTENERSI:

- Creare un buon rapporto con il minore;
- Capire se il bambino riesce a discriminare tra realtà e fantasia;
- Non interrompere il bambino quando sta rispondendo ad una domanda;
- Se dai racconti del bambino nulla è emerso, occorre introdurre gradualmente e con cautela il tema dell'abuso sessuale;
- Una volta introdotto il tema dell'abuso, chi interroga incoraggia il bambino a narrare liberamente l'evento. In questa fase, il ruolo dell'intervistatore è di agire da fattore facilitante e non interrogante: non interrompe, non correggere e non mette in dubbio quanto il bambino racconta;
- Fare domande ampie come d esempio “mi dici qualcosa sui vestiti?” e NON “aveva scarpe marroni?” Passare, solo se necessario, a domande più specifiche;
- Aspettare la risposta prima di fare una nuova domanda;
- Non insistere sulla domanda se il bambino dice di non ricordare , ma tornare eventualmente sull’argomento più tardi;
- Usare un linguaggio appropriato all’età del bambino: frasi corte, parole di poche sillabe;
- Usare frasi di tipo positivo (ricordi il colore dell’auto? E non “non ricordi il colore vero?”
- Quando il bambino ha terminato la descrizione libera del racconto il conduttore dovrebbe fare domande più precise ma senza dare nessuna indicazione specifica come ad esempio “La camicia era a quadri o a righe” ma limitandosi a chiedere “ Come era la camicia, di che colore?”.
- Ricorrere eventualmente ad aiuti. Con bambini molto piccoli o che hanno difficoltà emotive o di linguaggio può essere necessario ricorrere ad aiuti come le bambole anatomiche o il disegno;
- Non fornire al bambino informazioni avute da altri testimoni,
- Gratificare il bambino dicendogli che ci sta aiutando, ma non fargli capire se l’informazione che ci da è o no coerente con quelle avute da altri testimoni;

- Concludere l'interrogatorio chiedendo eventualmente al bambino se ha altro da aggiungere.

CONCLUSIONI

In sintesi analizzando la vecchia letteratura si possono rintracciare essenzialmente due posizioni diverse: una che riteneva i minori testimoni non attendibili poiché, la loro età li rendeva incapaci di comprendere i fatti con la loro giusta valenza e di contestualizzarli; l'altro, invece, riteneva la testimonianza dei bambini più credibile, probabilmente, di quella degli adulti. Ciò in base all'opinione comune che i bambini essendo ingenui non potevano costruire le menzogne. La prima opinione rivela una consistente diffidenza nei confronti dei racconti dei bambini, giudicati spesso non affidabili per la viva immaginazione, suggestionabilità, e per la tendenza a modificare la realtà. La seconda, anch'essa risultato di un altro tipo di pregiudizio, pecca di eccessiva ingenuità.

Messa in questi termini, l'adesione all'una o all'altra prospettiva diventa solo una questione puramente soggettiva; non va però dimenticato che si tratta spesso di gravi accuse che vengono mosse proprio in seguito ai racconti di minori di cui, per altro, non viene valutata la portata delle conseguenze. L'attuale ricerca, soprattutto anglosassone, si sta dedicando all'individuazione di nuove tecniche d'ascolto del minore testimone che siano in grado di attenuare quei fattori responsabili della suggestionabilità relativa alla fase dell'interrogatorio.

Nel nostro sistema processuale non vi sono espliciti impedimenti alla capacità a testimoniare riferite all'età del teste; la giurisprudenza, pur sottolineando l'obbligo del giudice di procedere ad un'attenta valutazione delle dichiarazioni accusatorie fatte da minori, è concorde nel ritenere che non si debba discriminare tra le dichiarazioni rese da testimoni che prestano giuramento e quelle di minori di anni 14 che, come è noto, non lo prestano.

In conclusione, la testimonianza del minore secondo il diritto può avere lo stesso valore di quella resa dall'adulto, ma nella pratica pone importantissimi problemi di valutazione che devono essere affrontati da esperti competenti con la massima sincerità ed onestà soprattutto nell'esprimere dubbi e incertezze.

Per quanto riguarda la valutazione della testimonianza del minore gli esperti in materia suggeriscono di operare sulla base dei criteri di "competenza" e di "credibilità" del minore.

Per quel che riguarda, invece, l'analisi della autenticità o falsità delle dichiarazioni del minore, va precisato che i caratteristici requisiti dell'attendibilità di un testimone adulto come la chiarezza, la fluidità, la tranquillità, la sicurezza e la coerenza del racconto fornito si rilevano raramente, se non mai, in caso di dichiarazioni rilasciate da soggetti minorenni. In ogni caso si può considerare credibile il racconto di un minore caratterizzato da una modalità di esposizione spontanea e abbastanza coerente dei fatti intendendo quest'ultimo requisito come corrispondenza delle dichiarazioni rese in momenti diversi. Sempre ai fini della valutazione della credibilità del minore va valutato anche il tipo di elaborazione personale dell'accaduto che il minore ha fatto, in modo da mantenere un atteggiamento adeguato ed imparziale durante il suo racconto.

A parere di chi scrive è opportuno non concentrare tutta l'attenzione esclusivamente sulla testimonianza del minore, ma considerare il suo racconto un elemento importante, non il principale, di un contesto ben più ampio che comprende un sistema familiare, sociale, culturale e psicologico. Questo tipo di approccio consente di avere una visione d'insieme e soprattutto permetterebbe una lucida e serena lettura della situazione nel suo complesso in modo da potere anche suggerire indicazioni e misure opportune a tutelare il bambino da possibili abusi o da eventuali strumentalizzazioni.

Proprio in questa prospettiva si inserisce il nostro modesto lavoro: attraverso una rapida rassegna delle diverse metodologie attualmente utilizzate, abbiamo cercato di evidenziare errori metodologici e/o comportamentali ricorrenti commessi dai periti o dai consulenti nella conduzione del lavoro peritale: si è infatti constatato che spesso nell'operatore manca un'adeguata consapevolezza etica e deontologica del delicato ruolo che riveste, e che probabilmente ciò accade perché egli rimane vincolato alla convinzione di essere lo "scopritore" e il "depositario" della verità.

In conclusione, il perito dovrà valutare l'attendibilità del racconto tenendo presenti le condizioni che possono aver portato il minore a fare determinate affermazioni piuttosto che altre, ricordando che il punto più debole della capacità a testimoniare del minore è la sua grande suggestionabilità. Proprio per questo motivo la tecnica usata per l'esame testimoniale è molto importante; infatti la loro suggestionabilità, maggiore di quella degli adulti, li rende molto vulnerabili all'aspetto verbale della presentazione di domande e, quindi, alla loro manipolazione soprattutto in una situazione di difficile codifica per il minore rappresentata dalla sede processuale. Quello della suggestionabilità dei bambini è forse l'aspetto più problematico della loro deposizione: il ricordo degli eventi può essere falsato e distorto proprio dalle deformazioni indotte da suggestioni che, più o meno volontariamente, possono averlo inquinato. È evidente che questi fattori di disturbo aumentano con il crescere delle occasioni che sono date al minore di rielaborare le informazioni in suo possesso.

BIBLIOGRAFIA

AGNOLI F. (1992). *Testimonianza infantile in età evolutiva*, in Età Evolutiva, n.3.

BERTOTTI T. (1992). *La hot-line del CBM. Un primo intervento di protezione del bambin*o, Centro CBM, quaderni monografici in "CBM argomenti".

CAVEDON A.(1991). *L'intervista cognitiva nella pratica testimoniale*, in Quadrio A. (a cura di), Psicologia e problemi giuridici, Giuffrè, Milano.

DE CATALDO NEUBURGER L. (a cura di) (1997). *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, CEDAM, Padova.

DE CATALDO NEUBURGER L. (a cura di) (1997). *L'esame del minore*, in De Cataldo Neuburger (a cura di) Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, CEDAM, Padova.

DE LEO G., PETRUCCELLI I. (1999). *L'abuso sessuale infantile e la pedofilia*. FrancoAngeli, Milano.

DI BLASIO P., CAMISASCA E.(1993). *La credibilità del minore testimone*, in Rivista di Psicologia clinica,1.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION: *Diagnostic and statistical Manual for Mental Disorders* – DSM-IV – Trad. it. Masson 1995.

FERENCZY S.(1984). *Confusione delle lingue fra adulti e bambini*, Mondadori, Milano.

FORNO P. (1994). La tutela penale del minore, in "Corso di aggiornamento sulle tecniche di indagine 'Giovanni Falcone'", vol. III, Quaderni del CSM.

GIOMMI R., PERROTTA M. (a cura di) (1998). *Pedofilia. Gli abusi, gli abusati, gli abusanti.* Ed. Del Cerro.

GULOTTA G., DE CATALDO NEUBURGER L.(1996). *Il bambino come prova negli abusi sessuali*, in C. Cabras (a cura di), La psicologia della prova, Giuffrè, Milano,.

GULLOTTA G. e coll. (2000). *Elementi di psicologia e di diritto*, Giuffrè,

KEMPE S. R., KEMPE C. H. (1989). *Le violenze sul bambino.* Sovera Multimedia.

LAGAZZI M. (1994). *La consulenza tecnica in tema di affidamento del minore*, Giuffrè, Milano.

MALACREA M., VASSALLI A. (a cura di) (1990). *Segreti di famiglia*, Cortina, Milano.

MASS A. (2000). *La testimonianza del minore: resoconto e ricognizione*. Corso di formazione per difensori, uditori giudiziari e psicologi nel processo penale minorile.

MAZZONI G. (a cura di) (1995). *La testimonianza in età evolutiva*. Età Evolutiva, 52, 55-65.

MONTECCHI F. (1994). *Gli abusi all'infanzia. Dalla ricerca all'intervento clinico*, Nuova Italia scientifica, Roma.

RASKIN D.C., ESPLIN P.W., *Statement validity assessment: Interviewing procedures and Content Analyssis of children's statement of sexual abuse*, in Behavioral Assessment, vol. 13, n.3, pp.265-291.

ROCCIA C., FOTI C. (1994). *L'abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale prevenzione e trattamento*, Unicopli, Milano.

ROSSETTI E. (1992). *Tra ricordo e fantasia: il minore nella testimonianza*, in Età Evolutiva, n. 4.

SPADA S. (2001). *Il metodo per dedurre dalle angosce i riscontri a sostegno dell'accusa*. Diritto e Giustizia, II, 24, 21-23.

STERN W. (1910). *Abstracts of lectures on the psychology of testimony and on the study of individuality*. American Journal of Psychology, 21, pp.273-282.

UNDEUTSCH U. (1984). *Courtroom evaluation of eyewitness testimony*, in International Review of Applied Psicology, vol.33, n.1, pp.51-67.

YUILLE C., et al., (1993). *Interviewing children in sexual abuse cases*, in Goodman e Bottoms (a cura di), Child Victims, Child Witnesses, Guilford Press, London.